
Contratto normale di lavoro per l'economia domestica

del 7 settembre 1987 (stato 1 gennaio 2011)

emanato dal Governo il 7 settembre 1987

giusta gli art. 359, 359a e 360 del codice svizzero delle obbligazioni (CO)¹⁾ e l'art. 14 della relativa ordinanza del Gran Consiglio²⁾

1. Campo di validità

Art. 1 Campo di validità per luogo e per materia

¹ Il presente contratto normale di lavoro viene applicato a tutti i rapporti di lavoro tra gli aiuti delle economie domestiche private e i loro datori di lavoro nel Cantone dei Grigioni, per quanto le parti non concordino delle deroghe per iscritto.

² Sono esclusi i rapporti di lavoro regolati in altri contratti normali di lavoro, in contratti collettivi di lavoro o da norme del diritto pubblico.

Art. 2 Campo di validità personale

¹ Sono considerati aiuti domiciliari ai sensi del presente contratto normale di lavoro le persone occupate esclusivamente e regolarmente a tempo pieno o parziale in economie domestiche private e in pensioni private quali le donne di servizio, le governanti, le cuoche, le ragazze di cucina, le bambinaie, le cameriere o altri impiegati domiciliari anche se non abitano nell'economia domestica del datore di lavoro.

2. Obblighi degli aiuti domiciliari

Art. 3 Orario di lavoro normale

¹ L'orario di lavoro settimanale comporta 44 ore. Non vengono computati quale orario di lavoro un'ora di pausa e il tempo necessario per consumare i pasti, per curare la propria biancheria e la propria camera.

¹⁾ [RS 220](#)

²⁾ [CSC 210.200](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

² L'orario di lavoro di regola dovrà essere terminato verso le 19.30.

Art. 4 Lavoro straordinario

¹ Quando le circostanze esigono una durata del lavoro superiore a quella normale, gli aiuti domiciliari vi sono tenuti nella misura in cui siano in grado di farlo e lo si possa pretendere da loro secondo la buona fede.

² Gli aiuti domiciliari con meno di diciannove anni possono prestare lavoro straordinario soltanto in casi d'emergenza imprevisti.

³ Con il consenso dell'aiuto domiciliare il datore di lavoro può compensare entro tre mesi al massimo il lavoro straordinario con tempo libero di almeno pari durata. Se un simile compenso non avviene, per il lavoro straordinario deve essere corrisposto il salario normale più un supplemento di almeno un quarto.

3. Obblighi del datore di lavoro

Art. 5 Vitto e camera

¹ Il vitto deve essere sufficiente e adeguato al tenore dell'economia domestica. La camera degli aiuti domiciliari deve corrispondere alle norme igieniche, potersi chiudere e riscaldare e deve essere dotata dei mobili necessari.

Art. 6 Salario

¹ Il datore di lavoro deve corrispondere all'aiuto domiciliare il salario d'uso, concordato per iscritto. Se l'aiuto domiciliare vive nella comunità domestica del datore di lavoro, il mantenimento in casa con vitto e alloggio costituisce parte del salario.

Art. 7 Versamento e conteggi

¹ Il salario deve essere versato alla fine di ogni mese nella valuta legale con un conteggio scritto.

Art. 8 Trattenuta

¹ La trattenuta non può superare un decimo del salario dovuto il giorno di paga; nel complesso non può essere trattenuto più del salario di una settimana di lavoro. Il salario trattenuto vale solo come garanzia per i crediti del datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro.

Art. 9 Salario in caso di impedimento al lavoro

¹ Se l'aiuto domiciliare per motivi imputabili al datore di lavoro non può lavorare, il datore di lavoro deve versargli il salario per questo periodo senza che l'aiuto domiciliare sia obbligato a ricuperare il lavoro. L'aiuto domiciliare deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato causa l'impedimento al lavoro, ha guadagnato con un altro lavoro oppure ha omesso intenzionalmente di guadagnare.

² Se l'aiuto domiciliare senza sua colpa è impedito a lavorare per motivi inerenti alla sua persona quale malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali, funzione pubblica o per altri motivi analoghi, trascorso il periodo di prova egli ha diritto al salario concordato compreso un indennizzo per il mancato salario in natura. Il diritto comporta:

- a) nel primo e secondo anno di servizio: 1 mese
- b) dal terzo al quinto anno di servizio: 2 mesi
- c) dal sesto al decimo anno di servizio: 3 mesi
- d) dall'undicesimo anno di servizio in poi: 4 mesi

Art. 10 Tempo libero

¹ Il datore di lavoro deve concedere all'aiuto domiciliare un giorno libero per settimana, di solito la domenica, almeno comunque due domeniche al mese, e in più una mezza giornata libera alla settimana. Con il consenso dell'aiuto domiciliare possono essere concessi più giorni liberi raggruppati, però non più di quattro, oppure in via eccezionale invece di un'intera giornata libera due mezze giornate libere.

² Un giorno libero comprende 24 ore, una mezza giornata libera dura dalle 14.30 fino al riposo notturno.

³ Durante il tempo libero gli aiuti domiciliari hanno diritto al vitto oppure a un'indennità corrispondente almeno alle quote AVS.³⁾

⁴ Agli aiuti domiciliari si darà la possibilità di assistere a un culto ogni domenica e giorno festivo. Si dovranno permettere per quanto possibile l'adesione ad associazioni e la frequenza di corsi facoltativi e di conferenze, ai minorenni però solo previo consenso dei genitori o del tutore.

Art. 11 Vacanze

¹ L'aiuto domiciliare ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

- a) giovani fino ai 20 anni compiuti: 5 settimane
- b) aiuti domiciliari di oltre 50 anni dopo 5 anni di servizio: 5 settimane
- c) tutti gli altri aiuti domiciliari: 4 settimane

² Per un anno di servizio non terminato le vacanze devono essere concesse in proporzione alla durata dal rapporto di lavoro nel relativo anno di servizio.

³⁾ Vedi al riguardo le tabelle di valutazione del salario in natura della Cassa di compensazione dei Grigioni (non contenute nella CSC)

Art. 12 Periodo e distribuzione delle vacanze

¹ Il datore di lavoro stabilisce il periodo delle vacanze tenendo conto dei desideri dell'aiuto domiciliare per quanto compatibili con gli interessi dell'economia domestica.

² Di regola le vacanze devono essere concesse per intero e nel relativo anno di servizio, al più tardi comunque in quello successivo. Almeno due settimane di vacanze devono essere consecutive.

Art. 13 Salario durante le vacanze

¹ Durante le vacanze deve essere versato il salario in contanti più un'indennità per l'eventuale perdita del salario in natura, corrispondente almeno alle quote AVS.⁴⁾

² Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate in denaro o con altri vantaggi.

4. Assicurazione malattie e infortuni

Art. 14 Assicurazioni malattie

¹ Il datore di lavoro ha l'obbligo di accertarsi che l'aiuto domiciliare abbia stipulato un contratto di assicurazione malattie. All'occorrenza e con il consenso dell'aiuto domiciliare egli deve stipularne uno a favore dello stesso.

² L'assicurazione comprende le spese per la cura (medico, medicinali e spese ospedaliere), come pure un'indennità giornaliera per malattia che corrisponda almeno all'80 per cento del salario.

³ I premi per l'assicurazione base sono a carico dell'aiuto domiciliare, quelli per l'assicurazione delle indennità giornaliere sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'aiuto domiciliare.

⁴ In caso di malattia dell'aiuto domiciliare il datore di lavoro ha il diritto di detrarre dal salario dovuto l'indennità per malattia pagata dall'assicurazione.

Art. 15 Assicurazione infortuni

¹ Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare l'aiuto domiciliare contro gli infortuni professionali e non professionali secondo le norme della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)⁵⁾ presso una cassa malati o compagnia di assicurazione contro gli infortuni riconosciuta. Contro gli infortuni non professionali devono essere assicurati soltanto gli aiuti domiciliari che in media lavorano almeno 12 ore alla settimana.

⁴⁾ Vedi al riguardo le tabelle di valutazione del salario in natura della Cassa di compensazione dei Grigioni (non contenute nella CSC)

⁵⁾ RS [832.20](#)

² I premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dell'aiuto domiciliare.

³ Se l'aiuto domiciliare é inabilitato al lavoro a causa di un infortunio o di una malattia professionale, per la durata del versamento del salario (art. 9 cpv. 2) l'indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro.

5. Fine del rapporto di lavoro

Art. 16 Periodo prova

¹ Le prime due settimane dall'entrata in servizio valgono quale periodo di prova.

Art. 17 Disdetta

¹ Il rapporto di lavoro può essere disdetto dal datore di lavoro e dall'aiuto domiciliare come segue:

- a) durante il periodo di prova per la fine del terzo giorno successivo alla disdetta;
- b) trascorso il periodo di prova fino al 5o anno di servizio compreso con un preavviso di 2 mesi per la fine di un mese;
- c) a partire dal 6o anno di servizio con un preavviso di 3 mesi per la fine di un mese.

² Se il datore di lavoro ha messo a disposizione dell'aiuto domiciliare una abitazione, con la rescissione del rapporto di lavoro si estingue anche il diritto all'uso dell'abitazione.

Art. 18 Previdenza professionale e indennità di buonuscita

¹ Per gli aiuti domiciliari non soggetti alla previdenza professionale obbligatoria il datore di lavoro all'atto delle rescissione del rapporto di servizio di un aiuto domiciliare almeno cinquantenne con 20 o più anni di servizio deve versare la seguente indennità di buonuscita:

- a) 20-25 anni di servizio: 2 mensili
- b) 26-30 anni di servizio: 3 mensili
- c) 31-35 anni di servizio: 4 mensili
- d) 36-40 anni di servizio: 5 mensili
- e) oltre 40 anni di servizio: 6 mensili

6. Controversie

Art. 19 * Diritto applicabile

¹ La procedura in caso di controversie scaturienti da rapporti di lavoro di economia domestica si conforma alle disposizioni del codice di procedura civile⁶⁾ e della legge cantonale d'applicazione⁷⁾.

7. Disposizioni finali

Art. 20 Diritto completivo

¹ Per tutte le questioni concernenti il rapporto di lavoro che non sono regolate dal presente contratto normale di lavoro o da accordi differenti stipulati per iscritto, valgono le norme del codice svizzero delle obbligazioni (CO).⁸⁾ Per gli stranieri valgono inoltre le disposizioni speciali che li concernono.

Art. 21 Consegna del contratto normale di lavoro

¹ All'inizio del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve consegnare all'aiuto domiciliare una copia del contratto normale di lavoro.

Art. 22 Abrogazioni

¹ Viene abrogato il contratto normale di lavoro per il servizio domestico del 28 agosto 1972.⁹⁾

Art. 23 Entrata in vigore

¹ Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore con il suo inserimento nella Amtliche Gesetzessammlung.¹⁰⁾

⁶⁾ [RS 312.0](#)

⁷⁾ [CSC 320.100](#)

⁸⁾ [RS 220](#)

⁹⁾ RC 1972, 159

¹⁰⁾ Pubblicato soltanto in tedesco nella AGS

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
07.09.1987	01.12.1987	atto normativo	prima versione	-
21.12.2010	01.01.2011	Art. 19	revisione totale	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	07.09.1987	01.12.1987	prima versione	-
Art. 19	21.12.2010	01.01.2011	revisione totale	-